

# Al Tribunale spetta la vigilanza sulla convenienza della proposta

Edoardo Staunovo-Polacco

Con la conversione in legge del decreto sviluppo aumentano le possibilità per i creditori di chiedere al tribunale di valutare la convenienza della proposta nella fase di omologazione del concordato preventivo.

Nella versione originaria della legge fallimentare il tribunale era sempre tenuto a valutare se il concordato fosse conveniente per i creditori in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa. Di conseguenza, anche in caso di approvazione e di assenza di opposizioni, avrebbe dovuto negare l'omologazione qualora avesse ritenuto il piano non conveniente.

A seguito del decreto legge 35/2005 e del decreto correttivo 169/2007 la regola era profondamente cambiata: di norma il tribunale non aveva più il potere di valutare la convenienza della proposta, ma avrebbe assunto tale prerogativa in caso di concordato con classi, qualora un creditore appartenente a una classe dissenziente avesse proposto opposizione all'omologa contestando proprio la convenienza della soluzione concordataria. In tale eventualità il tribunale avrebbe potuto omologare il concordato qualora avesse ritenuto che quel credito sarebbe stato soddisfatto dal concordato stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (il cosiddetto *cram down*).

La legge di conversione del decreto sviluppo ha parzialmente ridisegnato l'istituto. L'articolo 180, comma 4 della legge fallimentare, dispone ora infatti che se un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura

non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il giudizio di *cram down*, dunque, ora può essere attivato anche nei concordati senza classi, a condizione che vi siano dissensi di creditori che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto e che tali creditori propongano opposizione all'omologa contestando la convenienza della proposta.

La disposizione contempera efficacemente gli interessi in gioco, perché la mancata previsione del giudizio di convenienza nei concordati senza classi appariva irragionevole, ma alla sua eliminazione ha fatto da contraltare l'inserimento di un limite minimo di dissensi al di sotto del quale il concordato va comunque omologato, per evitare che possa essere ostacolato da dissensi percentualmente non significativi nell'equilibrio complessivo del piano di soluzione della crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**A RICHIESTA DEI CREDITORI**